

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19**

(2022/C 423/04)

1. LA PANDEMIA DI COVID-19 E I SUOI EFFETTI SULL'ECONOMIA

1. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 ⁽¹⁾ («quadro temporaneo COVID-19»), che è stato modificato più volte ⁽²⁾ per rispondere all'evoluzione delle esigenze durante la crisi.
2. Nel novembre 2021 la Commissione ha introdotto nel quadro temporaneo COVID-19 una nuova sezione 3.13 per consentire agli Stati membri di fornire sostegno agli investimenti al fine di agevolare lo sviluppo delle attività economiche necessarie per il ritorno a una crescita sostenibile a lungo termine, superando gli effetti economici negativi della pandemia.
3. Nel maggio 2022 la Commissione ha annunciato che eliminerà gradualmente il quadro temporaneo COVID-19 che non è stato prorogato oltre il 30 giugno 2022 per la maggior parte degli strumenti previsti. Per evitare un «effetto precipizio» e concedere tempo sufficiente per l'introduzione e l'attuazione degli strumenti, in particolare degli strumenti per la ripresa di cui alle sezioni 3.13 e 3.14, tali sezioni del quadro temporaneo COVID-19 hanno una data di scadenza successiva. La sezione 3.13 offre agli Stati membri la possibilità di fornire un sostegno specifico agli investimenti fino al 31 dicembre 2022 e la sezione 3.14 autorizza le misure di sostegno alla solvibilità fino al 31 dicembre 2023.
4. La Commissione prende atto delle carenze di manodopera e delle continue interruzioni delle catene di approvvigionamento a seguito della pandemia di COVID-19. La Commissione osserva inoltre che la ripresa economica dalla crisi COVID-19 è ulteriormente ritardata a causa delle conseguenze che l'attacco non provocato della Russia contro l'Ucraina ha per le economie degli Stati membri ⁽³⁾. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene giustificato concedere più tempo affinché la misura che consente di sostenere gli investimenti per una ripresa sostenibile possa conseguire i suoi obiettivi.

2. ESTENSIONE DEL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE

5. Il punto 91 è così modificato:

«Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere aggiunti agli aiuti a finalità regionale agli investimenti soggetti a notifica e cumulati con altri tipi di aiuti alle condizioni specificate al punto 20 del quadro temporaneo. Gli aiuti concessi in base al quadro temporaneo di crisi ^(*) non sono cumulabili con gli aiuti di cui alla presente sezione per gli stessi costi ammissibili. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100 % dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire una carenza di finanziamenti.

(*) GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1.».

6. Il punto 93 è così modificato:

«93. Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere erogati fino al 31 dicembre 2023. Sono esclusi gli aiuti agli investimenti anteriori al 1° febbraio 2020.»

⁽¹⁾ GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1; GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3; GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3; GU C 340I del 13.10.2020, pag. 1; GU C 34 del 1.2.2021, pag. 6.; GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (GU C 131I del 24.3.2022, pag. 1).